

LE PRESCRIZIONI

(indicazioni generali fornite senza responsabilità)

Le prescrizioni possono essere interrotte da atti interruttivi, questi devono sempre rispondere ai requisiti fissati dalla disciplina civilistica (artt.2943 e 2944 c.c.)

PRESCRIZIONE DEI REATI TRIBUTARI – 6 ANNI: Tutti i delitti tributari si prescrivono in sei anni giacchè ai sensi del nuovo art.157 del codice penale “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore ai sei anni se si tratta di delitti...” L.5 dicembre 2005, n.251

PRESCRIZIONI IVA: 4 ANNI – 5 ANNI (se omessa): Gli accertamenti e le rettifiche iva devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ex art.57 D.P.R. 633/72

PRESCRIZIONE IMPOSTE DIRETTE DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 4 ANNI – 5 ANNI (SE OMESSA): Gli accertamenti devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ex art.43 D.P.R. 600/73

PRESCRIZIONI SANZIONI TRIBUTARIE: La sanzione Tributaria irrogata si prescrive nel termine di cinque anni art.20 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472,

PRESCRIZIONI SANZIONI NON TRIBUTARIE: L’art.28 della Legge 689/81, stabilisce il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI INPS: L’articolo 3, comma 9, della legge 335 dell’8 agosto 1995, stabilisce che il termine decennale relativo alla prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni.

PRESCRIZIONE DIRITTO CAMERALE: 10 ANNI Nel silenzio della legge si applica il termine di prescrizione ordinario decennale ex art.2967 del codice civile

PRESCRIZIONE CARTELLA ESATTORIALE NON IMPUGNATA: La cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni è prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg. la cartella si prescrive dopo 10 anni ex art.2967 del codice civile da quando è stata notificata.

PRESCRIZIONE DEL RIMBORSO IMPOSTE DIRETTE VERSATE: Quarantotto mesi dalla data di versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo del versamento Art.38 D.p.r. 600/73, ai sensi dell’art.19, D. Lgs. N.46/1999 le disposizioni dell’art.38 D.p.r. 600/73 si applicano alle sole imposte sui redditi

PRESCRIZIONE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE: L’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione art.13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641

PRESCRIZIONE ICI: In base all’art.11 del S. Lgs 504/92 gli avvisi di liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente:

- Entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione è regolare.
- Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione è infedele, incompleta o inesatta.
- Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione è omessa

PRESCRIZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: 3 anni se è stata presentata la denuncia 4 anni se la denuncia è stata omessa Art.71 DLGS 507/93

PRESCRIZIONE DELL'ASSEGNO BANCARIO: L'assegno bancario è pagabile a vista deve essere presentato in banca per il pagamento entro i seguenti termini:

- 8 giorni se è pagabile nello stesso comune – assegno su piazza;
- 15 giorni se pagabile in un comune diverso – assegno fuori piazza;
- 20 giorni se è pagabile in una nazione diversa ma nello stesso continente di emissione;
- 60 giorni se la nazione è di un altro continente. Trascorso il termine l'assegno non è più protestabile.

La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento e colui che ha emesso l'assegno –traente- può revocare l'ordine di pagamento. Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. Trascorsi 6 mesi l'assegno non può più essere incassato.

PRESCRIZIONE MULTE – CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

L'art.28 della L.24.11.1981 n.689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di CINQUE ANNI dal giorno in cui è stato commesso l'illecito. Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizione. Resta inteso, che prima della cartella è obbligatoria la notifica entro 150 giorni del processo verbale di contestazione.

BOLLO AUTO: 3 ANNI art.5 commi 51-56 legge 953/82

FATTURE FORNITORI – PROFESSIONISTI: 3 ANNI

CANONE TV: 5 ANNI

UTENZE DOESTICHE: 5 ANNI

Le leggi entrano in vigore dopo la vacatio legis arco temporale di 15 giorni dal giorno del provvedimento sulla gazzetta ufficiale.